



728H/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 647

Ministero delle Riforme

Bilancio Annuale Camera Civile

2013

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	677	06/06/2013			€ 2.403,00

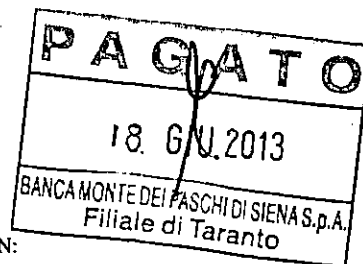
IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878



DICONSI EURO: duemilaquattrocentotre,00

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIRITTO ANNUALE CAMERA COMMERCIO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.403,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.403,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.403,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 1 4 6 3 3 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

A.M.A.T. S.P.A.

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

giorno mese anno

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE **TARANTO**

T A VIA CESARE BATTISTI, 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE IRPEF

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

0,00 B

0,00

SALDO (A-B)

0,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

0,00 D

0,00

SALDO (C-D)

0,00

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

0,00 F

0,00

SALDO (E-F)

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

razza

immobili

area

salda

numero immobili

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

2.403,00 H

0,00

SALDO (G-H)

2.403,00

SEZIONE ALTRI FONDI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE I

0,00 L

0,00

SALDO (I-L)

0,00

SEZIONE ALTRI FONDI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

0,00 N

0,00

SALDO (M-N)

0,00

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

SALDO FINALE

EURO

2.403,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

giorno

mese

anno

1 7

0 6

2 0 1 3

01030

15801

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	677	06/06/2013			€ 2.403,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23**

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: duemilaquattrocentotre,00

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIRITTO ANNUALE CAMERA COMMERCIO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.403,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.403,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.403,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Richiedente:56039072

Data Richiesta:06/06/2013

Data Spedizione:06/06/2013

Tipo Funzione:F24

Id. Flusso:13705095115265C9VW2K

Stato:SPEDITO

Primo Firmatario:ETTORE

Secondo Firmatario:

Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

DELEGA IRREVOCABILE A: MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA VIALE MAGNA GRECIA

PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barriera in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO

data di nascita
giorno mese anno

Sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TARANTO

T/A VIA CESARE BATTISTI 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE IRPEF

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice atto

SALDO (A-B)

TOTALE A

B

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune

tributo

avv. versati

Acc. Saldo

numero immobile

codice tributo

rateazione/ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI TRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 19.122,00

POGGI FRANCESCO

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

☐ bancaria/postale

☐ circolare/vaglia postale

giorno mese anno
0 5 0 6 2 0 1 3

01030

15801

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

117770103015801000000000000000

firma

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Codice Prog. Prev.			Ragione sociale	Provincia	Importo da versare	Data scadenza	Modello F24
2	1	Si	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA	TA	2.403,00	17/06/2013	Non predisposto

DIRITTO ANNUALE 2013 - CALCOLO DEL DIRITTO DOVUTO
IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA CHE DETERMINANO IL DIRITTO IN BASE AL FATTURATO

Denominazione dell'impresa:	
Inserire il fatturato 2012 (Euro):	36.257.008

Calcolo dell'importo dovuto in base agli scaglioni di fatturato

	Da Euro	A Euro	IMPORTO SCAGLIONE	ALIQUOTA	IMPORTO
1° scaglione	0,00	100.000,00	importo fisso	-----	200,00€
2° scaglione	100.000,00	250.000,00	150.000,00	0,015%	22,50000€
3° scaglione	250.000,00	500.000,00	250.000,00	0,013%	32,50000€
4° scaglione	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,010%	50,00000€
5° scaglione	1.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	0,009%	810,00000€
6° scaglione	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	0,005%	1.250,00000€
7° scaglione	35.000.000,00	50.000.000,00	1.257.008,00	0,003%	37,71024€
8° scaglione	50.000.000,00	oltre	0,00	0,001%	0,00000€
					2.402,71024€

Esempio A – Impresa solo con sede in provincia di MILANO:

S – Importo sede	2.402,71024€	
Arrotondamento al centesimo di euro	2.402,71€	
Arrotondamento	2.403€	Importo da indicare nel modello F24

Esempio B – Impresa con sede e unità locali in provincia di MILANO (già iscritte al 31.12.2012):

Inserire il numero di unità locali in provincia di MILANO già iscritte al 31.12.2012:

S – Importo sede	2.402,71024€	
U - Importo UL, 20% di questo importo con il max. di Euro 200:	200,00000€	
N – Importo UL per N. unità' locali	0,00000€	
SU – Importo sede e UL (S+N)	2.402,71024€	
Arrotondamento al centesimo di euro	2.402,71€	
Arrotondamento all'unità' di euro	2.403€	Importo da indicare nel modello F24

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2013 - (id:TDOCDR_24433466)

Mittente: "Per conto di: cameradicommerciota@camcom.dirittoannuale.it" <posta-certificata@trustedmail.intesa.it>

Data: Thu, 23 May 2013 14:30:09 +0200

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/05/2013 alle ore 14:30:09 (+0200) il messaggio "ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2013 - (id:TDOCDR_24433466)" è stato inviato da "cameradicommerciota@camcom.dirittoannuale.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: D0A3C84A.0000FC86.D15E2A25.F91D6BEC.posta-certificata@trustedmail.intesa.it

Oggetto: ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2013 - (id:TDOCDR_24433466)

Mittente: cameradicommercioTA@camcom.dirittoannuale.it

Data: Thu, 23 May 2013 14:30:08 +0200 (CEST)

A: amat@pec.amat.ta.it

Le Camere di Commercio informano tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sui termini, modalità e misure del versamento del Diritto Annuale **2013** secondo quanto indicato nell'allegata informativa.

Questo è un messaggio inviato automaticamente. Non utilizzare "reply" o "rispondi" all'indirizzo mittente, perché è una casella non presidiata e qualsiasi messaggio verrà cestinato.

postacert.eml	Content-Type: message/rfc822
---------------	------------------------------

TA0108887.pdf

TA0108887.pdf	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
---------------	---

Prot. N. **8481**
 Del **24 MAG. 2013**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI/SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☒
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF	☐



3TA108887

2012

T.D. 3850

C.FISC: 00146330733
CCIAA-NREA: TA - 108887

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
 TARANTO S.P.A. (A.M.A.T. S.P.A.)
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO TA

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2013

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 580/93, come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010, tutte le imprese iscritte o annote nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese debbono versare in unica soluzione il diritto annuale a favore della Camera di commercio competente per territorio. Giusto quanto indicato con nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0261118 del 21/12/2012 sono state confermate anche per il 2013 le misure del diritto annuale già stabilite con D.M. 21/04/2011 per il 2011 e 2012.

TERMINE DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi utilizzando il modello di pagamento F24 telematico.

Detto termine, fissato al **16 giugno** di ogni anno per la maggior parte dei soggetti (giusto quanto stabilito dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001) cadendo di domenica per quest'anno slitta al **17 giugno 2013**. Altri termini vengono ulteriormente dettagliati per le varie tipologie di soggetti iscritti nella nota a fine pagina (1).

E' possibile procedere al versamento del diritto annuale nei trenta giorni successivi al termine ordinario maggiorando l'importo del diritto dovuto - che si ricorda è sempre espresso in unità di euro - dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento matematico al centesimo di euro in base al terzo decimale). L'importo così determinato deve essere indicato sullo stesso codice tributo 3850 e deve sempre essere versato - pena l'impossibilità di beneficiare del differimento del termine - anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione.

IMPORTI

Per le tutte imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annote anche nella sezione speciale (escluse solo le imprese individuali), il diritto base dovuto per la sede legale si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato 2012 (2) come dichiarato sul modello IRAP 2013 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c. (diritto dovuto per il primo scaglione - misura fissa - più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell'impresa, con importo massimo di euro 40.000).

Per le solo imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese - a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 - è stato stabilito dal decreto 21.04.2011 (confermato anche per il 2013) un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato quindi: **€ 200,00 per la sede ed € 40,00 per ciascuna unità locale.**

Per tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria questi gli scaglioni previsti dal decreto:

Scaglioni di fatturato da €		a €	Aliquote
	0,00	100.000,00	€ 200,00, (misura fissa)
oltre	100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre	250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre	1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre	10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre	35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre	50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

€ 36257,00

→

COME SI VERSA

Il modello F24 va compilato seguendo queste istruzioni:

- **Contribuente** si deve indicare il C. F. (non la Partita IVA) **riportato nella presente lettera** (in caso di modifica del C.F. rispetto a quello dichiarato al registro delle imprese occorre utilizzare quello indicato nella presente lettera e successivamente presentare denuncia di variazione al registro delle imprese), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **sezione da compilare:** sez. IMU ed altri tributi locali;
- **codice ente locale:** sigla della provincia a cui appartiene la Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta (TA). Le imprese che esercitano l'attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio;
- **codice tributo:** 3850;
- **rateazione:** non indicare;
- **anno di riferimento:** 2013;
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto (dedotto dal calcolo e comprensivo dell'importo dovuto sia per la sede che per le unità locali presenti nella stessa provincia della sede);

Si consiglia di utilizzare lo stesso modello F24 con cui, alla medesima scadenza, si devono effettuare altri versamenti per tributi e/o contributi a favore dell'erario o di altri enti, anche avvalendosi della possibilità di compensare il diritto annuale con eventuali crediti vantati per gli altri tributi e/o contributi, e con lo stesso diritto annuale per crediti accertati preventivamente con l'ufficio delle entrate della CCIAA e relativi all'anno precedente.

CHI VERSA

Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia, versano il diritto relativo alla sede legale solo a favore della Camera di commercio ove la suddetta sede è iscritta al 1° gennaio 2013 (fatto salvo il versamento di eventuali unità locali rimaste iscritte nella provincia di provenienza). Deve essere stato però correttamente dichiarato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio, che detta impresa proviene da altra provincia.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2013:**

- le imprese che al 31 dicembre 2012 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2012 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2013 (nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa);
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2012 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013;
- le società di persone con atto di scioglimento senza messa in liquidazione effettuato entro il 31 dicembre 2012 che abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro imprese entro il 30 gennaio 2013, anche nel caso si tratti di cancellazione operata d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004;
- le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31 dicembre 2012, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies C.C. (già art. 2544 C.C.)

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione ordinaria** (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutte le forme societarie iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni sopra riportata. E' questo però solitamente il caso in cui si verifica la necessità di sommare i dati di fatturato dichiarati su più quadri del modello IRAP.

Nel caso di **trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria e una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica con cui l'impresa era iscritta al 1° gennaio 2013.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui l'impresa risulta iscritta al 1° gennaio 2013.

SANZIONI e RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale sarà comminata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005), nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 come modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006 (sul sito il testo integrale).

Per le violazioni non ancora contestate è possibile effettuare il **ravvedimento operoso** (art. 6 del D.M. 27/01/2005 n. 54 e art. 13 del Regolamento camerale) con la sanzione ridotta ad **1/8 del 30% (3,75%)** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento (ravvedimento breve), ed ad **1/5 del 30% (6%)** nel caso che il versamento venga eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento (ravvedimento lungo). E' quindi ancora possibile procedere al **ravvedimento operoso per il diritto annuale 2012** (entro il termine

ultimo di un anno dal termine ordinario di versamento sia per le imprese già iscritte che per le imprese e le unità locali di nuova iscrizione nel corso del 2012, con il termine proprio di quest'ultima) il cui foglio di calcolo è presente sul sito www.camcomtaranto.gov.it.

Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su **modello F24 sez. ICI e Tributi locali contestualmente** per il diritto dovuto – **cod. trib. 3850** – per gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera – **cod. trib. 3851** – e per la sanzione ridotta – **cod. trib. 3852** - indicando nel campo codice ente locale **"TA"** e nel campo anno di riferimento sempre l'anno della violazione (2012). Non è ammesso utilizzare i codici "3851" e "3852" in compensazione.

(1) TERMINI DI VERSAMENTO

I termini per il versamento previsti dall'art. 17 del DPR n. 435/2001 (nel testo in vigore dal 4.07.2006 con effetto dal 1.05.2007) sono i seguenti:

1. **16 giugno di ogni anno** per le imprese individuali e le società di persone;
2. **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le persone giuridiche con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;
3. **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c. d. "esercizi a cavallo").

IMPORTANTE : se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (sull'argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 4.08.2006 n. 28/E Agenzia delle entrate, Circolare 14.06.2002, n. 51/E Agenzia delle Entrate).

(2) DEFINIZIONE DI FATTURATO

La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.

La nota del Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009 individua nel dettaglio i righi del **modello IRAP (rimasti invariati anche per il 2013)** con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Si sottolineano alcuni criteri generali:

- anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore;
- i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni e nei diversi quadri del modello IRAP (salvo il caso delle società di comodo che compilano la sez. IV del quadro IS, sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato)

MODELLO IRAP 2013 - QUADRO IC Società di capitali

- **Sezione I – Imprese industriali e commerciali:** somma dei righi **IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e **IC5** (altri ricavi e proventi).
- **Sezione II – Banche ed altri soggetti finanziari:** somma dei righi **IC15** (interessi attivi e proventi assimilati) e **IC18** (commissioni attive).
- **Sezione I + II** (in caso di compilazione di entrambe) Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs n. 446/97, somma dei righi: **IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni), **IC5** (altri ricavi e proventi) e **IC15** (interessi attivi e proventi assimilati).
- **Sezione III – Imprese di assicurazioni** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.; precisamente la somma delle voci **I.1, I.3, II.1, II.4** del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.04.2008 n. 22 (G.U. n. 106 del 29.04.2008).
- **Sezione V – Società in regime forfettario.** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.

MODELLO IRAP 2013 - QUADRO IP Società di persone

- **Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs n. 446/1997:** rigo **IP1** (ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lett. a) b) f) e g) del TUIR. I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.
- **Sezione II – Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c. 9 D.Lgs. n. 446/97:** somma dei righi: **IP13** (ricavi delle vendite e prestazioni) e **IP17** (altri ricavi e proventi). Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 somma dei righi: **IP13** (ricavi delle vendite e prestazioni), **IP17** (altri ricavi e proventi) e **IP18** (interessi attivi e proventi assimilati).
- **Sezione III – Società in regime forfettario:** rigo **IP47** (reddito d'impresa determinato forfettariamente)
- **Sezione IV – Società esercenti attività agricola:** rigo **IP52** (corrispettivi)

Il modello F24 va compilato seguendo queste istruzioni:

- **Contribuente** si deve indicare il C. F. (non la Partita IVA) **riportato nella presente lettera** (in caso di modifica del C.F. rispetto a quello dichiarato al registro delle imprese occorre utilizzare quello indicato nella presente lettera e successivamente presentare denuncia di variazione al registro delle imprese), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **sezione da compilare:** sez. IMU ed altri tributi locali;
- **codice ente locale:** sigla della provincia a cui appartiene la Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta (TA). Le imprese che esercitano l'attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio;
- **codice tributo:** 3850;
- **rateazione:** non indicare;
- **anno di riferimento:** 2013;
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto (dedotto dal calcolo e comprensivo dell'importo dovuto sia per la sede che per le unità locali presenti nella stessa provincia della sede);

Si consiglia di utilizzare lo stesso modello F24 con cui, alla medesima scadenza, si devono effettuare altri versamenti per tributi e/o contributi a favore dell'erario o di altri enti, anche avvalendosi della possibilità di **compensare** il diritto annuale con eventuali crediti vantati per gli altri tributi e/o contributi, e con lo stesso diritto annuale per crediti accertati preventivamente con l'ufficio delle entrate della CCIAA e relativi all'anno precedente.

CHI VERSA

Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia, versano il diritto relativo alla sede legale solo a favore della Camera di commercio ove la suddetta sede è iscritta al 1° gennaio 2013 (fatto salvo il versamento di eventuali unità locali rimaste iscritte nella provincia di provenienza). Deve essere stato però correttamente dichiarato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio, che detta impresa proviene da altra provincia.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2013:**

- le imprese che al 31 dicembre 2012 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2012 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2013 (nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa);
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2012 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013;
- le società di persone con atto di scioglimento senza messa in liquidazione effettuato entro il 31 dicembre 2012 che abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro imprese entro il 30 gennaio 2013, anche nel caso si tratti di cancellazione operata d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004;
- le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31 dicembre 2012, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies C.C. (già art. 2544 C.C.)

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione ordinaria** (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutte le forme societarie iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni sopra riportata. E' questo però solitamente il caso in cui si verifica la necessità di sommare i dati di fatturato dichiarati su più quadri del modello IRAP.

Nel caso di **trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria e una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica con cui l'impresa era iscritta al 1° gennaio 2013.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui l'impresa risulta iscritta al 1° gennaio 2013.

SANZIONI e RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale sarà comminata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005), nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 come modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006 (sul sito il testo integrale).

Per le violazioni non ancora contestate è possibile effettuare il **ravvedimento operoso** (art. 6 del D.M. 27/01/2005 n. 54 e art. 13 del Regolamento camerale) con la sanzione ridotta ad **1/8 del 30% (3,75%)** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento (ravvedimento breve), ed ad **1/5 del 30% (6%)** nel caso che il versamento venga eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento (ravvedimento lungo). E' quindi ancora possibile procedere al **ravvedimento operoso per il diritto annuale 2012** (entro il termine

ultimo di un anno dal termine ordinario di versamento sia per le imprese già iscritte che per le imprese e le unità locali di nuova iscrizione nel corso del 2012, con il termine proprio di quest'ultima) il cui foglio di calcolo è presente sul sito www.camcomtaranto.gov.it.

Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su **modello F24 sez. ICI e Tributi locali contestualmente** per il diritto dovuto - **cod. trib. 3850** - per gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera - **cod. trib. 3851** - e per la sanzione ridotta - **cod. trib. 3852** - indicando nel campo codice ente locale **"TA"** e nel campo anno di riferimento sempre l'anno della violazione (**2012**). Non è ammesso utilizzare i codici "3851" e "3852" in compensazione.

(1) TERMINI DI VERSAMENTO

I termini per il versamento previsti dall'art. 17 del DPR n. 435/2001 (nel testo in vigore dal 4.07.2006 con effetto dal 1.05.2007) sono i seguenti:

1. **16 giugno di ogni anno** per le imprese individuali e le società di persone;
2. **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le persone giuridiche con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;
3. **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c. d. "esercizi a cavallo").

IMPORTANTE : se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso** (sull'argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 4.08.2006 n. 28/E Agenzia delle entrate, Circolare 14.06.2002, n. 51/E Agenzia delle Entrate).

(2) DEFINIZIONE DI FATTURATO

La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.

La nota del Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009 individua nel dettaglio i righi del **modello IRAP (rimasti invariati anche per il 2013)** con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Si sottolineano alcuni criteri generali:

- anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore;
- i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni e nei diversi quadri del modello IRAP (salvo il caso delle società di comodo che compilano la sez. IV del quadro IS, sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato)

MODELLO IRAP 2013 - QUADRO IC Società di capitali

- **Sezione I** - Imprese industriali e commerciali: somma dei righi **IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e **IC5** (altri ricavi e proventi).
- **Sezione II** - Banche ed altri soggetti finanziari: somma dei righi **IC15** (interessi attivi e proventi assimilati) e **IC18** (commissioni attive).
- **Sezione I + II** (in caso di compilazione di entrambe) Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446/97, somma dei righi: **IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni), **IC5** (altri ricavi e proventi) e **IC15** (interessi attivi e proventi assimilati).
- **Sezione III** - Imprese di assicurazioni Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.; precisamente la somma delle voci I.1, I.3, II.1, II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.04.2008 n. 22 (G.U. n. 106 del 29.04.2008).
- **Sezione V** - Società in regime forfettario. Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.

MODELLO IRAP 2013 - QUADRO IP Società di persone

- **Sezione I** - Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997: rigo **IP1** (ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lett. a) b) f) e g) del TUIR. I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.
- **Sezione II** - Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c. 9 D.Lgs. n. 446/97: somma dei righi: **IP13** (ricavi delle vendite e prestazioni) e **IP17** (altri ricavi e proventi). Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 somma dei righi: **IP13** (ricavi delle vendite e prestazioni), **IP17** (altri ricavi e proventi) e **IP18** (interessi attivi e proventi assimilati).
- **Sezione III** - Società in regime forfettario: rigo **IP47** (reddito d'impresa determinato forfettariamente)
- **Sezione IV** - Società esercenti attività agricola: rigo **IP52** (corrispettivi)